CHE APPROVA DUE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

# Art. 5 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)

Il direttore generale sara' nominato dal Governo sentito il consiglio di amministrazione. Saranno pure nominati dal Governo sulla proposta del consiglio il funzionario incaricato di rappresentare il direttore generale nelle sue assenze, nonche' il direttore dell'esercizio.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1880, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva due convenzioni con la Societa' delle strade ferrate Romane |
| Estremi | Legge 29 gennaio 1880, n. 5249 |
| Partizione | Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1880 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-due-convenzioni-con-la-societa-delle-strade-ferrate-romane/convenzione-sospensione-effetti-riscatto-rete-ferroviaria-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it